

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 » (245-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 79, 81, 83 e <i>passim</i>
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	83
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione . . . . .	80, 83
BEVILACQUA (DC) . . . . .	82
SEGA (PCI) . . . . .	82
TALAMONA (PSI) . . . . .	81

« Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (444)

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . . . .	86, 88
	89 e <i>passim</i>
AMADEI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	90
BEORCHIA (DC) . . . . .	91
BEVILACQUA (DC) . . . . .	88
POLLASTRELLI (PCI) . . . . .	86, 88, 89
RICCI (DC) . . . . .	89

SEGA (PCI) . . . . .	Pag. 89
TALAMONA (PSI) . . . . .	87

« Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria » (669), approvato dalla Camera dei deputati  
**(Rinvio della discussione)**

PRESIDENTE . . . . .	91
----------------------	----

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 » (245-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**B E O R C H I A**, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, torna al nostro esame, questa volta in sede deliberante, come da nostra richiesta, il disegno di legge n. 245 che l'Assemblea del Senato ha approvato l'11 ottobre 1979 e che la Camera dei deputati ha modificato il 9 gennaio 1980.

Le modificazioni introdotte, per iniziativa sia parlamentare che del Governo, e sulle quali mi soffermerò dettagliatamente, sono indirizzate ad evitare un possibile, automatico passaggio alla liquidazione a stralcio per le quote superiori a 5 milioni, a dare migliore trasparenza alle concessioni di tolleranza, a consentire rateazioni e sospensioni in presenza di particolari circostanze di rilievo sociale.

La Camera ha ritenuto di dover sopprimere il quinto comma dell'articolo 1 che, nel testo da noi approvato, prevedeva che la procedura di liquidazione a stralcio fosse ammessa anche per le quote superiori a 5 milioni, quando le relative domande di rimborso non fossero state esaminate nei modi ordinari dagli uffici distrettuali entro il termine di 12 mesi dalla pubblicazione della legge.

Desidero, a questo proposito, richiamare il fatto che già nella precedente relazione presentata in Assemblea, proprio in conformità a preoccupazioni manifestate in Commissione, avevo richiamato l'impegno del Governo a far esaminare tempestivamente il problema delle quote superiori a 5 milioni; ciò per evitare che, per decorrenza del termine dei 12 mesi, si verificasse un automatico passaggio alle norme sulla liquidazione a stralcio anche per queste quote.

E debbo anche ricordare che il Governo, per mezzo del sottosegretario onorevole Az-zaro, si era in tal senso impegnato assicurando che, per il loro limitato numero, le quote superiori a 5 milioni potevano senz'altro essere esaminate e definite nei modi ordinari.

Con la soppressione del quinto comma dell'articolo 1 e quindi con l'esclusione di questa possibilità, la Camera ha ricercato una migliore cautela, e noi prendiamo atto di ciò.

Vi è una variazione anche al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 58 del testo unico, contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge.

Ricordo che, in virtù di questa disposizione, il Ministro delle finanze è autorizzato a concedere dilazioni per il versamento delle entrate quando, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione dei tributi erariali iscritti a ruolo sia particolarmente difficile o sia impedito il normale svolgimento delle azioni esecutive.

Nel concedere la dilazione, il Ministro deve tener conto dell'incidenza che il tributo di difficile riscossione ha sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore.

La Camera ha voluto precisare, ed è questa la modificazione introdotta, che la facoltà in questo caso accordata al Ministro deve essere dallo stesso esercitata con un proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Su iniziativa del Governo sono stati poi introdotti, dopo l'articolo 2, due nuovi articoli.

L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

L'articolo 19 stabilisce che l'amministrazione finanziaria può concedere su richiesta del contribuente una rateazione fino a 10 rate del debito tributario per imposte arretrate e relative soprattasse. Il secondo comma stabilisce però che tale agevolazione non può applicarsi per le imposte iscritte nei ruoli speciali ed in quelli straordinari.

Questa disposizione rimane ferma anche se, con la norma propostaci, viene introdotta.

6ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

ta un'eccezione. Eccezionalmente, appunto, il Ministro delle finanze può, anche qui con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, disporre una rateazione fino a 5 rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali ed in quelli straordinari. Il beneficio può essere concesso a due categorie di contribuenti:

1) a quelli che dimostrino la necessità di mantenere livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste;

2) agli enti territoriali ed alle aziende che svolgano un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire la continuità della erogazione del servizio.

Con il nuovo articolo 4 si introduce una modificazione all'articolo 39 del richiamato decreto presidenziale n. 602.

L'articolo 39 stabilisce che il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione, ma che l'intendente di finanza può disporre, con provvedimento motivato e salva la possibilità di revoca, una totale o parziale sospensione fino alla decisione della Commissione di primo grado.

Ora, con l'articolo 4 si stabilisce che, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 (mantenere i livelli occupazionali, assicurare il proseguimento delle attività produttive, garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale), il Ministro delle finanze può, sempre con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi per un periodo non superiore a 12 mesi.

Sull'ammontare del sospeso si applica, per il periodo di ciascuna rata, l'interesse del 12 per cento annuo, che viene determinato con il provvedimento di sospensione e che viene riscosso unitamente alla imposta.

Risulta modificato anche l'originario articolo 3, ora articolo 5, nel senso che la copertura, già riferita all'anno finanziario 1979 e successivi, è ora riferita al 1980 e successivi.

Infine, va ricordato che, per effetto delle modificazioni introdotte agli articoli 19 e 39

del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, è stato di conseguenza modificato anche il titolo del provvedimento.

Nel concludere, e raccomandando alla Commissione l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, mi sia consentito di ripetere l'auspicio che esso concorra a favorire un più agevole passaggio dall'attuale sistema a quello che sarà il nuovo ordinamento del servizio di riscossione dei tributi erariali.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Beorchia per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**T A L A M O N A .** Brevemente, signor Presidente, per dichiarare che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al provvedimento da noi approvato mi sembrano quanto mai opportune. In modo particolare, mi trova consenziente la norma concernente la rateazione dei tributi a favore degli enti territoriali.

In materia abbiamo tutta la nostra esperienza e si sono verificati casi clamorosi che, con il presente provvedimento, troverebbero giusta soluzione.

Un'unica osservazione desidero fare che, per ovvie ragioni, non tradurrò in emendamento: non condivido, all'articolo 4, la disposizione che stabilisce che sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo. In considerazione della variabilità del costo del denaro, infatti, non mi sembra opportuno fissare nel testo di un provvedimento di legge il tasso di interesse in modo rigido. Piuttosto, sarebbe stato preferibile far richiamo al tasso di sconto e in tal modo ci saremmo assicurati un riferimento connesso alle variazioni che, di volta in volta, si potranno verificare rispetto alla situazione di mercato.

Fatte queste precisazioni, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Il riferimento preciso ad un tasso di interesse, senatore Tala-

mona, è stato inserito anche in un altro provvedimento: quello relativo all'autotassazione.

**B E V I L A C Q U A .** Onorevole Presidente, l'articolo 2 del disegno di legge numero 245-B è stato modificato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nel senso che il provvedimento agevolativo del Ministro delle finanze va assunto nelle forme di decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

La modifica trova giustificazione principalmente nel fatto che si è così inteso dare una più ampia, completa pubblicità del provvedimento ministeriale — attraverso la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* — a tutte le parti interessate nonché ai terzi, in generale.

La nuova formulazione contenuta nell'articolo 2 risponde quindi a tale esigenza senza nel contempo venire meno, attraverso la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'altra e pur fondamentale esigenza di assicurare agli interessati la tempestiva fruizione della dilazione del pagamento.

In sostanza la suddetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* non condiziona l'efficacia del decreto che spiegherà, invece, tutti i suoi effetti non appena firmato dal Ministro, e ciò anche ad evitare che possibili ritardi nella sua pubblicazione ne vanifichino il contenuto, atteso che termini molto precisi e non dilazionabili regolano il versamento delle entrate degli esattori, per cui si rende necessario ottenere il provvedimento di dilazione prima della scadenza di detti termini.

Mi pare che questa sia l'esatta interpretazione da dare alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del provvedimento; e, fatta questa precisazione, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione.

**S E G A .** Onorevole Presidente, come risulta dagli atti del Senato, il Gruppo comunista aveva manifestato riserve e perplessità durante l'esame in prima lettura del provvedimento in Assemblea, perplessità che ci portarono ad astenerci nella votazione finale. Venne posto in evidenza che si trattava, ancora una volta, di un disegno di legge tam-

pone presentato al Parlamento in luogo della normativa relativa ad un nuovo sistema di riscossione delle imposte da tanti anni auspicato e promesso dal Governo, nuova normativa che ancora non ha visto la luce anche se il Governo ha ormai assunto l'impegno di predisporla entro i prossimi due anni.

Il provvedimento in esame nasce dall'insufficienza della pubblica amministrazione, che ha determinato e determina l'attuale stato di emergenza in relazione alle difficoltà che gli esattori incontrano nello svolgimento dei propri compiti, alla situazione di blocco che deriva dall'impossibilità di prevedere meccanismi automatici di bonifico ed alla mancanza di nuove norme in grado di evitare che lo sgravio diventi facoltativo o, comunque, non sufficientemente controllato e garantito, sì da determinare evasioni da parte degli interessati con la complicità, magari, degli stessi esattori.

Ora che il disegno di legge torna al nostro esame in seconda lettura devo ammettere che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati lo rendono sostanzialmente rispondente alle riserve ed alle critiche da noi espresse in Assemblea, per cui la nostra astensione può divenire oggi una piena approvazione, in quanto il provvedimento stesso risponde a tutte le esigenze da noi già prospettate.

È quanto mai positiva, a nostro avviso, l'assunzione di responsabilità in prima persona da parte del Ministro delle finanze, con l'eliminazione di deleghe e facoltà agli uffici, attraverso l'obbligo della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto per la concessione di dilazioni per il versamento delle entrate di difficile riscossione.

Importante è altresì l'introduzione della facoltà di rateazione a favore dei soggetti indicati nel provvedimento, tra i quali segnalò positivamente le aziende per le quali sussiste la comprovata necessità di assicurare il perseguimento delle attività produttive, tenuto conto della localizzazione delle stesse in zone depresse ed in modo particolare nel Mezzogiorno; viene anche stabilito che la rateazione può essere disposta nei confronti

6<sup>a</sup> COMMISSIONE9<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

degli enti territoriali e delle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

Ci rammarichiamo e non riusciamo a comprendere come mai questi suggerimenti, che noi avevamo dato, non siano stati allora accolti dal Governo e dalla maggioranza, nonostante fossero, come ho già detto, ampiamente motivati con competenza dagli interventi del collega De Sabbata.

Fatti questi rilievi, e tenuto conto delle modifiche positive che sono state introdotte dalla Camera e della necessità di produrre una regolamentazione, o comunque una sanatoria, perchè altrimenti si determinerebbe una situazione di difficoltà e di paralisi, il nostro Gruppo esprime voto favorevole al provvedimento in esame.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**B E O R C H I A ,** *relatore alla Commissione.* Vorrei fare due precisazioni in merito agli interventi del senatore Bevilacqua e del senatore Sega. Le modifiche apportate all'articolo 19 e quelle all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 sono di iniziativa governativa. Sono state infatti presentate dal Governo in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera. Mi pare di ricordare che nel dibattito precedente di questa materia non si era discusso, mentre si era discusso delle preoccupazioni in ordine all'automatismo del passaggio alla liquidazione a stralcio per le quote superiori ai cinque milioni. In ordine alla precisazione formulata dal senatore Bevilacqua, credo di esprimere un giudizio positivo nel senso che la finalità dell'innovazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento, della pubblicazione cioè del decreto del Ministro sulla *Gazzetta Ufficiale*, è una finalità di trasparenza. Questo è un decreto, non una legge, e la sua efficacia ha la sua decorrenza non dipendente certamente dalla pubblicazione ma dal momento in cui il decreto è adottato, se la competenza in questa materia è affidata al Ministro.

**A Z Z A R O ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo esprime la propria

soddisfazione per aver constatato che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento hanno persuaso Gruppi, che prima si erano astenuti sul provvedimento, a dare ora un parere favorevole. Ed è particolarmente soddisfatto perchè gli emendamenti proposti dallo stesso Governo hanno contribuito in maniera determinante a trasformare un voto di astensione in un voto di approvazione.

Desidero assicurare il senatore Beorchia che già prima che la Camera intervenisse per l'eliminazione del quinto comma del primo articolo, relativo alla quota inesigibile di cinque milioni, il Governo aveva già dato disposizione perchè queste quote fossero rguardate con la massima attenzione e celerità per evitare che scattasse l'automatismo che era stato indicato come pericoloso da parte del relatore senatore Beorchia.

Devo poi sottolineare, come del resto ha già fatto il senatore Segnana, che l'interesse del 12 per cento è un interesse che sta all'interno dell'ordinamento tributario. È l'amministrazione che corrisponde il 12 per cento quando deve qualcosa al contribuente ed è l'amministrazione che chiede al contribuente il 12 per cento quando il contribuente deve in ritardo qualche cosa. Quindi si è ritenuto, anche da parte del Parlamento, di utilizzare lo stesso parametro proprio per evitare interessi mobili, che avrebbero finito per influenzare altri interessi che devono essere contestualmente modificati. Il Governo ritiene molto pertinente l'osservazione fatta dal senatore Talamona, e anche in sede di dibattito alla Camera dei deputati si è impegnato a far esaminare questo aspetto, cioè di rendere mobile l'interesse per evitare che nel nostro ordinamento tributario diventi qualcosa di fittizio, molto lontano dalla realtà in cui si muove l'economia del nostro Paese. Mi pare di non avere altro da aggiungere, oltre che raccomandare l'approvazione del provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 1.

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote, non superiori a lire 5 milioni, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il limite di importo di lire 5 milioni non si applica alle quote iscritte in ruoli per la cui riscossione è intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione.

La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-1973 per la medesima esattoria.

Mancando la possibilità di far riferimento al quinquennio 1969-1973, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

I primi quattro commi non sono stati modificati.

Il quinto comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

I commi successivi non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 2.

L'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, numero 858, è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - (*Dilazione e sospensione dei versamenti*). — I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dell'esattore.

Se per fatti non imputabili all'esattore è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, può, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate ».

La prima parte dell'articolo, fino al secondo comma del testo sostitutivo dell'articolo 58, non è stata modificata.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 58 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni accolte.

**E approvato.**

6<sup>a</sup> COMMISSIONE9<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati;

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Non può essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.

Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente può disporre, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione può essere altresì disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati »

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo 19, può autorizzare per un periodo non superiore a 12 mesi, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed è riscosso unitamente all'imposta ».

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 3 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in 28 miliardi di lire, farà carico ai capitoli nn. 4762, 4763, 4764 e 4765 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Ricordo che nel testo approvato dalla Camera dei deputati il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

**È approvato.**

6<sup>a</sup> COMMISSIONE9<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

**« Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (444)**

(Discussione e approvazione)

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi », del quale sono io stesso relatore.

Come i colleghi ricorderanno, l'imposta sugli spettacoli è stata regolata a seguito della riforma tributaria con il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 640, e il criterio relativo a questa imposta praticamente è basato su uno sviluppo di aliquota progressiva. Devo però ricordare che nel 1975, dopo la prima esperienza di applicazione della nuova imposta sugli spettacoli, è stata approvata la legge 5 dicembre 1975 n. 656, che riguardava un trattamento particolare riservato, per quanto concerne questa imposta, alle manifestazioni sportive organizzate sotto il controllo del CONI o nell'ambito di enti di promozione sportiva. Questa legge del dicembre 1975 prevedeva praticamente una attenuazione degli oneri riguardanti l'imposta sugli spettacoli. È stato stabilito che, ove le organizzazioni sportive stabilissero che almeno il 40 per cento dei posti dell'impianto sportivo all'aperto e il 20 per cento se si trattava di impianti sportivi coperti fossero riservati ad una fascia di biglietti non superiore a 2.000 lire, il prelievo fiscale sarebbe stato soltanto del 4 per cento, mentre i biglietti di importo superiore alle 2.000 lire sarebbero stati assoggettati a tre scaglioni: uno scaglione dalle 2.001 alle 10.000 assoggettati ad una aliquota del 15 per cento; un altro scaglione dalle 10.001 alle 15.000 assoggettati al 25 per cento e un terzo scaglione oltre le 15.001 assoggettati all'aliquota del 50 per cento.

Il Governo nella sua relazione, ma anche le organizzazioni sportive, hanno fatto presente che le fasce di prelievo sono oggi inadeguate rispetto ai costi di gestione degli impianti sportivi e in relazione alle manifestazioni sportive, per cui si impone, anche per un adeguamento di carattere monetario, una modifica di que-

ste fasce, che sono state appunto previste con la legge 5 dicembre 1975, elevando il biglietto da 2.000 lire. In pratica il provvedimento modifica l'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, con l'elevazione a 3.150 lire per questo gruppo di biglietti; quindi stabilisce che sia applicato su questa fascia di biglietti il 4 per cento di aliquota. Le aliquote dello scaglione superiore rimarrebbero al 15 per cento e corrisponderebbero ai biglietti di importo fra le 3.151 e le 13.000 lire. Un altro scaglione del 20 per cento riguarderebbe i biglietti da 13.001 fino a 18.000. Verrebbe creato uno scaglione intermedio con un'aliquota del 25 per cento riguardante i biglietti da 18.001 fino a 25.000. Per i biglietti di importo superiore alle 25.000 verrebbe applicata l'aliquota del 50 per cento. Come ho detto, la norma si applica per gli impianti sportivi coperti nella misura del 20 per cento, mentre per quelli scoperti nella misura del 40 per cento. L'imposta per i primi mille biglietti, come era previsto del resto nel precedente articolo unico della legge che ho citato, è assoggettata ad una aliquota dell'1 per cento.

Il provvedimento si giustifica per la svalutazione della moneta che vi è stata in questi anni e perchè sono aumentate le spese proprio in ordine alla svalutazione. Ritengo che la soglia di lire 3.150 per il prezzo dei biglietti sia più adeguata a quello che è l'attuale valore della moneta. Pertanto mi permetto di chiedere agli onorevoli colleghi un voto favorevole su questo provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**P O L L A S T R E L L I**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, tutto un pacchetto di provvedimenti è già all'attenzione del Parlamento con lo scopo di facilitare la promozione di spettacoli e di attività sportive. Voglio citarvi alcuni di questi provvedimenti: la legge quadro di riforma dello sport su iniziativa di vari Gruppi parlamentari e le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, sulle quali già abbiamo espresso parere favorevole. Attualmente questi provvedimenti sono all'ordine del giorno della Commissione pubblica istruzione.



6ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

Un altro provvedimento non meno importante riguarda l'ampliamento del credito sportivo, iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione e, infine, è al nostro esame il testo che ci sta dinanzi, che detta norme in materia di imposta sugli spettacoli sportivi.

Per quanto riguarda tale disegno di legge, signor Presidente, il Gruppo comunista preannuncia il proprio voto favorevole, in considerazione del fatto che esso tende a garantire, in certo qual modo, le società sportive dalle difficoltà di carattere gestionale che, attualmente, sono diventate molto pesanti, soprattutto per quelle calcistiche; inoltre, la presente normativa — a nostro avviso — è efficace al fine di garantire un largo accesso agli spettacoli sportivi da parte dei ceti meno abbienti.

In proposito preannuncio fin d'ora la presentazione, insieme al senatore Bonazzi, di un emendamento all'articolo unico tendente ad estendere l'applicazione della normativa di cui all'articolo stesso alle manifestazioni sportive anche non organizzate nè svolte dal CONI che, tuttavia, siano realizzate da organizzazioni di propaganda e promozione sportiva e siano conformi alle disposizioni delle leggi vigenti in materia di spettacoli sportivi.

Non mi sembra che si debbano limitare le facilitazioni di carattere fiscale di cui trattasi soltanto alle manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto l'egida del CONI in quanto, per rispondere alle esigenze di tutela della parte meno abbiente della popolazione, che pure ha diritto di assistere a taluni spettacoli sportivi di alto livello, ritengo sia utile incentivare, sempre sotto il profilo fiscale, anche gli spettacoli organizzati da privati nelle varie discipline sportive.

Porto alcuni esempi. Per il basket ci sono *tournées* dei *Globe Trotters*, di alto livello internazionale: promosse da organizzazioni private, mi sembrerebbe opportuno che anche a queste manifestazioni venissero applicate le disposizioni del presente disegno di legge per permettere alla popolazione meno abbiente di godere della riduzione dei biglietti. Lo stesso dicasi per altre discipline sportive quali il pugilato o le gare ciclistiche: la « 6 giorni su pista » che si tiene a

Milano, ad esempio, rappresenta senza dubbio un'alta manifestazione sportiva così come i tornei di tennis ed altre iniziative. A tutti questi spettacoli, ripeto, dovrebbero estendersi le agevolazioni di cui trattasi.

Assieme al senatore Bonazzi desidero poi presentare un ordine del giorno con il quale, prendendo lo spunto da quanto si legge nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, si chiede al Governo di impegnarsi a rendere note alle società di calcio ed alle loro associazioni le ragioni di ordine economico, finanziario e valutario che attualmente sconsigliano di procedere alla importazione di calciatori stranieri.

L'ordine del giorno è il seguente:

La 6ª Commissione permanente del Senato,

in considerazione dello stato di disagio finanziario in cui versano le società calcistiche, che tende a ripercuotersi nella politica generale dei prezzi;

tenendo conto della grave situazione economica generale del Paese e al fine di evitare un ulteriore aggravio degli oneri di gestione delle società di calcio che si determinerebbe con l'eventuale acquisto di calciatori stranieri,

impegna il Governo:

a rendere note alle società di calcio ed alle loro associazioni le ragioni di ordine economico, finanziario e valutario che attualmente sconsigliano di procedere all'importazione di calciatori stranieri. (0/444/1/6)

Non è certamente nostra intenzione ledere l'autonomia delle società calcistiche, tuttavia, ripeto, mi sembra doveroso invitare il Governo a rendere loro note le ripercussioni negative che l'eventuale concretizzarsi di questi ingaggi provocherebbe non solo per quanto riguarda le stesse società di calcio, ma anche ai fini della lievitazione dei prezzi degli spettacoli sportivi che, proprio con la normativa in esame, si tende ad arrestare.

T A L A M O N A . A nome del Gruppo socialista preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame che, tuttavia, do-

vrebbe limitarsi puramente e semplicemente all'aggiornamento delle imposizioni fiscali sui biglietti degli spettacoli sportivi, il cui costo molto elevato ci permette di constatare, con amarezza, a quale preoccupante livello sia giunto il processo inflazionistico nel nostro Paese.

Quando vediamo infatti che il prezzo di un biglietto per manifestazioni sportive può superare le 25.000 lire dobbiamo proprio dire che, oramai, la nostra moneta vale molto poco!

Comunque, a parte questa amara constatazione, non possiamo che approvare quanto proposto dalla presente normativa che, ripeto, mi limiterei a riferire soltanto alle manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI. Non parlerei dunque delle società sportive che patrocinano simili iniziative dissentendo in questo dal senatore Pollastrelli il quale ha accennato alle *tournées* dei *Globe Trotters* o alla « 6 giorni su pista » di Milano, che sono manifestazioni a mio avviso esclusivamente speculative e che di sportivo non hanno assolutamente nulla.

La nostra preoccupazione deve essere quella di incoraggiare le iniziative che portano i giovani verso gli sport e non verso spettacoli che, ripeto, con lo sport hanno poco a che vedere.

Una parola vorrei spendere per il calcio e per sostenere che una legge di riforma di tutto il sistema è quanto mai necessaria, specialmente per disciplinare la vita delle società sportive e di quelle calcistiche in particolare, dove lo scandalo dei miliardi pagati per l'acquisto dei giocatori è enorme. Tra l'altro si parla ora di aprire le porte del nostro calcio a giocatori stranieri, con la immaginabile notevole fuoruscita di valuta a tutto danno della nostra economia e — lo ribadisco come mia opinione personale — a tutto danno di uno sport sano e che offra prospettive ai nostri giovani.

**B E V I L A C Q U A**. Ogni agevolazione fiscale che si riferisce all'attività sportiva è importante, anche se non posso essere completamente d'accordo con il senatore Pollastrelli il quale ha fatto cenno a due mani-

festazioni sportive quanto mai importanti che, tuttavia, rasentano la professionalità.

Il CONI è in difficoltà nel patrocinare manifestazioni di carattere sportivo, soprattutto di atletica leggera. I Giochi della gioventù avrebbero in questi anni agevolato e facilitato questo tipo di spettacoli, eppure sono stati un insuccesso, perchè non si riesce a ricavarne nemmeno gli utili per le spese generali. Adesso hanno anche difficoltà di ordine fiscale. Quindi sono d'accordo che si dia una accelerazione ad alcune agevolazioni riferite soprattutto agli spettacoli sportivi di grossa promozione, come l'atletica leggera e il basket. Ma non a quel livello professionale come delineato da Pollastrelli.

Se un intervento si propone nel senso di facilitare questi spettacoli, bisogna dirigersi verso la promozione sportiva. Questo è lo scopo del presente disegno di legge, attese le grosse difficoltà che gli enti di propaganda hanno nel localizzare certe manifestazioni.

**P O L L A S T R E L L I**. Non trovo nessuna differenza rispetto ad uno spettacolo sportivo costituito da una partita di calcio.

**B E V I L A C Q U A**. Non entro nel merito del calcio perchè potrei dire molte cose. Non entrerei cioè in una logica professionale, ma in una logica di promozione sportiva. Dovere dello Stato è dare la possibilità a questi giovani di utilizzare il tempo libero. Chi vi parla ha una notevole esperienza perchè ha fatto il medico sportivo alle dipendenze della Pubblica Istruzione per trenta anni e sa quindi quanta amarezza queste cose producono.

Noi della Democrazia cristiana, quindi, siamo disponibili per una legislazione che faciliti proprio la promozione sportiva in senso puro.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Vorrei subito dire che non ho alcuna difficoltà a dare parere favorevole all'ordine del giorno che è stato presentato dal senatore Pollastrelli e dal senatore Bonazzi, diretto a rendere note alle società di calcio e loro associazioni le ragioni di ordine economico e valutario che attualmente sconsi-

6ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

gliano di procedere all'importazione di calciatori stranieri. Concordo, perchè non è una formulazione di carattere tassativo: è un invito che il Governo dovrebbe rivolgere alle società sportive.

**R I C C I .** Le società sportive sono organizzate in società per azioni e quindi come tali sono soggette a tutte le norme di carattere valutario. Dobbiamo quindi invitare il Governo a seguire attentamente e a colpire queste operazioni. Ieri sera ho letto che il direttore generale della Banca popolare di Milano se ne va in pensione a sessanta anni ricevendo una liquidazione di quattrocento milioni di lire e che probabilmente andrà a fare, se non il direttore generale, il presidente del Banco di Santo Spirito e percepirà altri centodieci milioni l'anno.

Queste cose le dicono i giornali. Possibile che il Governo non legga i giornali? Se è vero lo deve colpire. Tutti i giornali dicono che per acquistare Keegan ci vuole un milione di sterline. Se questa operazione dovesse andare in porto, la società dovrebbe dimostrare dove ha preso i soldi e come ha fatto a trasferirli.

**P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione.** Come dicevo, posso essere d'accordo purchè l'ordine del giorno abbia il consenso da parte della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Pollastrelli, avrei qualche perplessità in ordine al fatto di agevolare, sotto certi aspetti, manifestazioni che hanno un carattere sportivo ma alla base delle quali vi è una notevole speculazione perchè si tratta, come ha detto il collega Talamona, di manifestazioni che hanno più che altro la caratteristica di grande spettacolo, al quale poi sono agganciate varie attività di carattere economico che danno degli utili non indifferenti. Ad esempio la « 6 giorni » ciclistica; essa coinvolge attività diverse, dal ciclismo allo spettacolo di varietà, alla somministrazione di bevande, di pasti caldi, eccetera. Quindi è praticamente uno spettacolo più che una manifestazione sportiva.

A parte queste perplessità, vorrei far presente al senatore Pollastrelli che comunque

l'emendamento non è tale da raggiungere gli scopi che egli si prefigge. Infatti, il senatore Pollastrelli vorrebbe consentire che anche privati e organizzazioni non facenti parte degli enti di propaganda e promozione sportiva possano svolgere delle manifestazioni ed usufruire di queste aliquote, ma l'emendamento fa riferimento alla « conformità alle disposizioni di legge in materia di spettacoli ». Questa frase così come è scritta è da riferire alle manifestazioni sportive organizzate sotto il controllo del CONI o di enti di propaganda e promozione sportiva.

**P O L L A S T R E L L I .** Si tratterebbe di aggiungere « o di privati ».

**P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione.** Allora si potrebbe dire « enti o organizzazioni di propaganda e promozione sportiva », così potrebbero essere comprese queste organizzazioni. L'emendamento deve essere, a mio giudizio, modificato se si vuole raggiungere quello scopo. Esprimo comunque perplessità nel concedere certe agevolazioni per manifestazioni che esulano da quelle che vengono svolte dal CONI e da numerosissimi enti di propaganda e di promozione sportiva.

**S E G A .** A me sembra che la mancata introduzione di questo emendamento sia invece uno stimolo all'intervento speculativo. L'inclusione anche di manifestazioni diverse da quelle regolate dal CONI o dagli enti di promozione sportiva, cioè svolte dai privati, consente di introdurre un meccanismo tale da favorire manifestazioni sportive o, se volete, anche spettacoli sportivi, perchè non vedo quale grande differenza esista tra una partita di calcio di serie A, con centomila spettatori e ventidue giocatori, e uno spettacolo dei *Globe Trotters*, oppure (poichè nella mia città si svolgono spesso spettacoli di rugby a livello internazionale) una grande partita di rugby a livello internazionale.

Mi pare sia prevalente lo spettacolo di fronte all'agonismo, e in questo caso non mi pare sia fuori luogo parlare di spettacoli sportivi e prevedere una norma che, a mio avviso, costituisce un vero disincentivo alla speculazione.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE9<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

Infatti, chi volesse usufruire di queste agevolazioni sarebbe tenuto a vendere almeno il 40 per cento dei posti di ogni manifestazione a prezzi modesti.

Può darsi che l'emendamento proposto abbia bisogno di essere meglio articolato e precisato tecnicamente, in modo da raggiungere in maniera chiara l'obiettivo che intendiamo perseguire ma, ripeto, ritengo che esso dovrebbe comunque essere preso in considerazione.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**A M A D E I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, desidero innanzitutto precisare che solo indirettamente il Ministero delle finanze è cointeressato al disegno di legge in esame, il quale è stato presentato al Parlamento ad iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo e mira, puramente e semplicemente, ad elevare i valori massimi degli scaglioni dei prelievi fiscali entro cui rientra il costo del biglietto di ingresso agli spettacoli sportivi.

Si è introdotto uno scaglionamento intermedio, quello che corrisponde cioè ad una imposta pari al 20 per cento, per articolare il prelievo del tributo in maniera più consona ai prezzi dei biglietti praticati dalle società sportive.

Le norme in esame interessano il Ministero delle finanze solo dal punto di vista di una eventuale riduzione del gettito di questa particolare imposta, ma poichè è prevedibile un aumento dei prezzi dei biglietti di ingresso alle manifestazioni sportive di almeno il 20 per cento, si è ritenuto — dal raffronto tra l'imposta sugli spettacoli sportivi liquidata in base alle vigenti disposizioni e quella risultante dall'applicazione delle nuove aliquote proposte — che dovrebbe verificarsi una flessione di circa il 20 per cento, per cui non vi dovrebbe essere alcuna riduzione nel prelievo tributario.

Il Governo è dunque favorevole al provvedimento in discussione, che va incontro alle esigenze del CONI e delle società sportive.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Pollastrelli, concordo con quanto ha detto l'onorevole relatore: accogliendolo, si sposterebbe l'impostazione data al provvedimento dal Ministro del turismo, senza contare, come sottolineato dai senatori Ricci e Talamona, che estendere le presenti agevolazioni anche ai privati che organizzano spettacoli sportivi significherebbe, il più delle volte, agevolare finalità speculative e non certamente sportive.

A tutto questo aggiungo che, ove fosse accolto l'emendamento, il Ministero dello spettacolo potrebbe risentirsi nel senso che, ove ne fosse stato informato in tempo debito, avrebbe anche potuto proporre l'approvazione di aliquote diverse da quelle di cui al provvedimento.

Per le ragioni esposte, signor Presidente, mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento proposto. Dichiaro invece di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dai senatori Pollastrelli e Bonazzi.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, è sostituito dal seguente:

« Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 3.150 nette:

corrispettivi fino a lire 3.150 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 3.151 nette fino a lire 13.000 nette, il 15 per cento;

6<sup>a</sup> COMMISSIONE9<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

corrispettivi da lire 13.001 nette fino a lire 18.000 nette, il 20 per cento;

corrispettivi da lire 18.001 nette fino a lire 25.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 25.000 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 3.150 nette deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a lire 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento ».

A questo articolo i senatori Pollastrelli e Bonazzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo unico della legge n. 656, le parole: « Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI » con le altre: « Per le manifestazioni sportive anche non organizzate e svolte sotto il controllo del CONI ».

Ricordo che, come relatore, non sono del tutto contrario a tale proposta alla quale, invece, si è dichiarato sfavorevole il rappresentante del Governo.

**B E O R C H I A**. Dichiaro, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, di essere contrario all'approvazione di questo emendamento

Il testo del disegno di legge così come proposto dal Governo, infatti, ci sembra soddisfacente e ritengo che possa essere approvato senza modificazioni.

Con ciò non si vuole negare alla proposta avanzata dai senatori Pollastrelli e Bonazzi una certa validità, ma la sostanza dell'emendamento si colloca al di fuori dello spirito che presiede al provvedimento in esame.

Tutte le manifestazioni sportive in grado di usufruire delle presenti agevolazioni potranno goderne solo se effettuate sotto il controllo diretto del CONI, la cui natura pubblica e le cui finalità di promozione

sportiva costituiscono la molla che ha indotto il Governo a rivedere questo tipo di imposta sugli spettacoli sportivi. A questo punto è evidente che altre agevolazioni a favore di iniziative sportive pure di rilievo, ma non controllate dal CONI, devono trovare collocazione in altra sede normativa.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Pollastrelli e Bonazzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

« **Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria** » (669), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione che la discussione sul disegno di legge non può aver luogo nella seduta odierna avendo la 1<sup>a</sup> Commissione rinviato nuovamente l'emissione del previsto parere.

Pertanto la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,15.*